

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

**EMENDAMENTI
RELATORI E GOVERNO E
RELAZIONI TECNICHE**

14.12.2012

ORE 16

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 1.164 al DDL n. 3584****1.164****I RELATORI**

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica».

A.S. 3584

Emendamento 1.164

Relazione tecnica

La disposizione prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia, siano stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di "minor aggravio".

Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende sanitarie prevedono la ricollocazione del personale che sulla base delle predette verifiche è dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica. La verifica straordinaria è effettuata dall'INPS, che può avvalersi anche del personale medico delle ASL, comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

11 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 1.201 al DDL n. 3584****1.201****I RELATORI**

Dopo il comma 81, inserire i seguenti:

«81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

81-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

81-quater. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

81-quinquies. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge».

Emendamento 1.201**Relazione tecnica**

La disposizione ripropone quanto stabilito dal decreto legge n. 185/2012 in riferimento al quale è espressamente previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni ivi contenute.

Nel dettaglio, trattasi di disposizione che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare l'articolo 12 comma 10 del DL 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010.

In coerenza con le economie valutate in sede di relazione tecnica relativa alla disposizione che si intende abrogare, i maggiori oneri che conseguono dall'abrogazione della disposizione in esame sono valutati nei seguenti termini:

Maggiori oneri (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015
1	7	13	20

Ai fini della copertura si provvede:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307/2004;
- quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

11 DIC. 2012

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò

ALL'ARTICOLO 2 DOPO IL COMMA 22 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

22-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera a). le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi dodici mesi*";

b) al comma 11, lettera b), le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi diciotto mesi*";

c) al comma 21, le parole "*detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione*";

d) al comma 22, le parole "15" sono soppresse;

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente: "*24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola*";

f) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30*";

g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*";

22-ter. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: "*entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*";

b) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n.164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale*";

c) al comma 32, lettera a), le parole "rispetto a quanto garantito dall'ASpI" sono sostituite dalle seguenti: "*rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal*

L. 160 /

rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".

22-quater. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 e aggiunto il seguente: "12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 the resta pertanto confermato in ogni sua disposizione".;

22-quinquies. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 sono versate dall'Inps al Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n.2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica."

2.160
Regione
[Signature]

Sub emendamento all'emendamento 2.160

Relazione tecnica

Comma 22-sexies – La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 per 200 mln di euro.

Da ciò derivano maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 200 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 120 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in circa 80 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2013 in termini di SNF.

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- quanto a 118 mln di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 247/2007 destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello;

- quanto a 82 mln di euro per l'anno 2013 mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 22-septies – La disposizione è diretta ad indicare una procedura per un eventuale ulteriore integrazione, qualora ne sia accertata la necessità, dello stanziamento per ammortizzatori sociali in deroga nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2013 a valere sul 50% delle risorse derivanti dal gettito contributivo di cui all'articolo 25 della legge 845/1978 per il periodo giugno-dicembre 2013. In tal caso è previsto il versamento dell'Inps al bilancio dello Stato di tali risorse al fine dell'integrazione dello stanziamento per ammortizzatori sociali in deroga. Tenuto conto che sulla base del bilancio consuntivo 2011 le risorse derivanti dal citato contributo ammontano complessivamente su base annua a circa 844 mln di euro, ne consegue dalla disposizione potrebbe derivare ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga pari a circa 246 mln di euro per l'anno 2013.

Dalla disposizione, quindi, conseguendo esclusivamente un eventuale diversa destinazione di somme non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il presente documento è stato approvato dalla presente relazione tecnica, effettuata in conformità ai requisiti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, con il seguente esito:




POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



B

2.1000

A.S. 3584

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

2-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente."

IL GOVERNO


Relazione tecnica**Emendamento BEI 2**


La disposizione normativa autorizza la sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in proporzione alla quota azionaria detenuta (16,17 per cento) e il versamento entro il 31 marzo 2013, in un'unica *tranche*, della quota di contribuzione, pari a 1.617.003.000,00 euro.

Al fine di compensare gli effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse esistenti sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

La disposizione risulta, nel complesso, priva di effetti sui restanti saldi di finanza pubblica, atteso che i riflessi negativi sul fabbisogno derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sono compensati mediante la prevista riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, al netto dei richiamati versamenti all'entrata dalla contabilità speciale 1778.

Inoltre, non si rilevano effetti negativi in termini di indebitamento netto, tenuto conto che la spesa di che trattasi riguarda l'acquisizione di attività finanziarie (partecipazioni nel capitale di Banche e fondi internazionali), iscritte nella categoria XXXI.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
 art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 (n. 196), ha
 avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



12 DIC. 2012

A

2.2000

A.S. 3584

All'articolo 2, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

"22-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

22-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

22-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

22-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

22-septies. La facoltà di cui al comma 22-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-ter.

22-ocies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 22-ter, si fa rinvio alle

disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-nonies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché per i soggetti di cui al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

22-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché i soggetti di cui al comma 22-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter e al comma 22-bis.

22-terdecies. Qualora, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui al comma 22-ter, si renda disponibile contribuzione relativa a periodi precedenti tale decorrenza che possa influire per l'accertamento del diritto e che determini la perdita dei requisiti di cui al comma 2, la pensione è revocata dalla decorrenza originaria.”.

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

I RELATORI




477
T

2.200

Roma, 11 DIC. 2012

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I



All'Ufficio legislativo Economia

SEDE

Prot. n. 107063

Allegati: 2

e.p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 3584 Emendamento Relazione tecnica - Stima degli oneri derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina per il cumulo di periodi assicurativi con calcolo pro-quota

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette positivamente verificata l'unita relazione tecnica.

§

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cont'o

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 DIC. 2012
Prot. n. <i>ME-11274</i>

Emendamento

Relazione tecnica - Stima degli oneri derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina per il cumulo di periodi assicurativi con calcolo pro-quota

La disciplina proposta prevede i seguenti commi di rilievo ai fini della valutazione degli effetti finanziari:

Comma 22-bis – per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322, prevista dall'art. 38, comma 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, è ammessa anche successivamente a tale data. I relativi benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa, e in ogni caso successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

Comma 22-ter – facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive della medesima che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione della pensione di vecchiaia (con requisiti anagrafici e contributivi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011) nonché dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione;

Comma 22-quinquies - il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto;

Comma 22-nonies - le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;

Comma 22-decies - per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Comma 22-undecies - per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

Valutazioni finanziarie

Comma 22-bis

La disposizione prevede che per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322, prevista dall'art. 38, comma 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, sia ammessa anche successivamente a tale data. I relativi benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa, e in ogni caso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12undecies, ha disposto l'abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e delle ulteriori norme connesse, che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria.

La legge n. 322/1958, che operava d'ufficio, disponeva che in favore degli iscritti alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, si provvedesse a trasferire nel FPLD i periodi contributivi maturati dai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione a carico degli Ordinamenti previdenziali di appartenenza.

Per effetto di quanto disposto dal comma 12undecies, i destinatari delle disposizioni abrogate, cessati dal servizio in data successiva al 30 luglio 2010, possono trasferire al FPLD i periodi contributivi maturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali, avvalendosi esclusivamente della facoltà di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, come modificato dall'articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, sempre che alla data della relativa domanda ricorrano tutte le condizioni richieste per l'esercizio di detta facoltà.

L'abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite da INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.

Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD.

Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alle Casse degli ex Istituti di previdenza CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, è preclusa tale possibilità, per effetto di quanto previsto all'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646.

Poiché il citato articolo 38 comprende fra i casi di non applicabilità della legge n.322/1958 anche le ipotesi di mancata presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa, e posto che la previsione di detta norma è stata interpretata nel senso di considerare la presentazione della domanda come un adempimento obbligatorio, per i soggetti già iscritti alle Casse previdenziali sopra richiamate, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver contestualmente richiesto la costituzione della posizione assicurativa, in assenza della disposizione in esame esisterebbe il solo strumento della ricongiunzione onerosa.

La disposizione in esame consentendo per gli iscritti alle Casse previdenziali INPDAP sopra richiamate la presentazione della domanda senza limiti temporali consente di fatto anche a tali soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 di usufruire della gratuità dell'operazione di trasferimento.

Sulla base dei dati forniti dall'ente previdenziale che ha provveduto a selezionare la platea interessata al provvedimento relativa ai soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 presso le suddette Casse senza aver maturato il diritto a pensione, è stata individuata, per il prossimo decennio, una platea di circa 17.500 possibili beneficiari della norma estensiva, che sono già pensionati (circa 4.500) o potranno accedere al pensionamento nel prossimo decennio 2013-2022 (circa 13.000).

Per la valutazione è stato considerato il quadro normativo attualmente vigente (legge n. 214/2011), tenendo conto che gli assicurati che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti a tale data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente la stessa legge 214/2011.

L'onere conseguente è stato stimato sia in termini di maggior quota di pensione che verrebbe maturata dai soggetti in pensione sia in termini di anticipo del pensionamento e di maggior quota di pensione per i pensionandi, ipotizzando per i soggetti in possesso dei previsti requisiti, l'onere derivante dal differenziale della prestazione rispetto all'importo calcolato secondo il vigente istituto della totalizzazione.

La stima evidenzia la seguente articolazione dei soggetti beneficiari e dell'onere per rate di pensione nel decennio di osservazione.

Al riguardo si precisa che non si è tenuto conto di eventuali arretrati di quote di pensione da corrispondere nel 2013 ai soggetti già pensionati in quanto la disposizione esclude espressamente tale previsione.

Stima degli oneri relativi ai soggetti con apertura termini per domanda di costituzione di posizione assicurativa di cui al comma 22-bis

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero pensioni vigenti di ciascun anno	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	4.800	27	5	22
2014	5.000	34	6	28
2015	5.500	36	6	30
2016	6.100	43	7	36
2017	6.800	52	7	45
2018	8.400	53	8	45
2019	10.100	55	8	47
2020	12.200	61	9	52
2021	14.600	68	9	59
2022	17.300	74	10	64

Le sopra riportate valutazioni tengono conto anche di eventuali oneri comunque di modesta entità derivanti da quanto disposto dal comma 22-undecies con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-bis.

Commi da 22-ter a 22-terdecies

Con riferimento alle valutazioni finanziarie occorre preliminarmente premettere che disposizione in esame, con particolare riferimento alla soluzione di regime, prescindendo dalla disposizione specifica di cui al comma 22-bis relativa ad uniformare il trattamento dei lavoratori con riferimento a periodi contributivi conclusi alla data del 30 luglio 2010, differisce in modo sostanziale, in termini di contenuti normativi e conseguentemente in termini di platee di riferimento dall'ipotesi di abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012, convertito nella legge n. 122/2010, che hanno introdotto l'onerosità in materia di ricongiunzione e trasferimento di periodi assicurativi maturati presso diversi Fondi/Gestioni.

Si ritiene utile evidenziare preliminarmente i principali elementi di differenziazione tra le due predette proposte normative. In particolare, l'ipotesi di abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012, convertito nella legge n. 122/2010:

- avrebbe consentito il completo utilizzo delle contribuzioni versate per la liquidazione di tutte le tipologie di pensione consentendo a determinate platee di maturare al 31 dicembre 2011 requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti rispetto alla legge 214/2011;
- avrebbe consentito il completo utilizzo delle contribuzioni versate per la liquidazione di tutte le tipologie di pensione, mentre la disposizione in esame, che esclude la pensione anticipata, consente la possibilità di cumulo contributivo unicamente per la pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dall'art. 24, comma 6 della legge n. 214/2011, di inabilità e di superstiti di assicurato;
- non avrebbe consentito di introdurre limitazioni per l'accesso alla pensione se non quelle di raggiungimento dei requisiti previsti nella gestione di liquidazione nella quale erano confluiti i contributi versati altrove. La disposizione in esame consente la facoltà di cumulo esclusivamente nei casi in cui non si raggiunga il requisito autonomo in nessuna delle

- gestioni in cui il lavoratore ha versato la contribuzione. Questa ultima limitazione determina una significativa contrazione della platea interessata al calcolo pro quota in esame;
- avrebbe consentito la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi della gestione di liquidazione, non tenendo conto di requisiti eventualmente meno favorevoli delle altre gestioni interessate dalla ricongiunzione, contrariamente a quanto avviene nella presente proposta normativa che prevede la maturazione di tutti i requisiti compresi quelli eventualmente più restrittivi;
 - avrebbe comportato un trasferimento completo della posizione assicurativa consentendo la liquidazione di un unico trattamento con valorizzazione completa dei periodi contributivi: l'effetto conseguente sarebbe stato analogo al non aver mai cambiato gestione (es. per la quota retributiva calcolo della pensione in base alla media delle ultime retribuzioni, ecc.). Per contro la presente stima prevede il calcolo pro quota a carico di ciascuna gestione secondo le rispettive regole e con le relative retribuzioni/redditi di riferimento;

La stima dei potenziali beneficiari (circa 21.000 soggetti) della nuova disciplina (comma 22-ter) è stata effettuata sulla base delle informazioni degli archivi amministrativi dell'Inps (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali (escluse le Casse professionali).

Per la presente stima si è ipotizzato che i soggetti interessati sarebbero andati comunque in generale comunque pensione, sulla base della normativa attuale con l'istituto della totalizzazione una volta conseguiti i requisiti previsti per le diverse tipologie di pensione. L'onere è stato valutato sostanzialmente in termini di differenziale tra il calcolo pro quota della presente norma, retributivo o contributivo a seconda della collocazione temporale dei periodi considerati e tendo conto dei requisiti previsti da tutte le gestioni interessate, e quello previsto dal vigente istituto della totalizzazione con calcolo contributivo, che ad esempio per la pensione di vecchiaia prevede comunque il conseguimento di un requisito anagrafico di 65 anni per uomini e donne oltre agli incrementi per la speranza di vita e con 18 mesi di differimento della decorrenza. In virtù di quanto sopra esposto con riferimento al pensionamento di vecchiaia sono stati computati anche gli effetti di un anticipo di circa 6 mesi.

Inoltre, la valutazione tiene conto dell'eventuale anticipo temporale in particolare della pensione di vecchiaia per alcune donne, in relazione alla possibilità di liquidare fino al 2017 con età inferiori a quelle previste dalla normativa vigente per la totalizzazione.

Di seguito si riporta la stima degli oneri.

**Stima degli oneri per rate di pensione
con calcolo pro-quota (commi da 22-ter e successivi)**

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero pensioni vigenti	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	1.100	11	1	10
2014	2.200	17	2	15
2015	3.400	24	3	21
2016	5.200	36	5	31
2017	7.600	50	7	43
2018	10.000	57	8	49
2019	12.600	70	11	59
2020	15.200	82	13	69
2021	17.900	96	15	81
2022	20.800	111	18	93

Le sopra riportate valutazioni tengono conto anche di eventuali oneri comunque di modesta entità derivanti da quanto disposto dal comma 22-undecies.

In sintesi gli effetti complessivi delle disposizioni dei commi da 22-bis a 22-terdecies comportano i seguenti maggiori oneri:

Stima degli oneri complessivi delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi contributivi con calcolo pro-quota (commi da 22-bis a 22-terdecies)

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero di pensioni vigenti	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	5.900	38	6	32
2014	7.200	51	8	43
2015	8.900	60	9	51
2016	11.300	79	12	67
2017	14.400	102	14	88
2018	18.400	110	16	94
2019	22.700	125	19	106
2020	27.400	143	22	121
2021	32.500	164	24	140
2022	38.100	185	28	157

Ai maggiori oneri sopra indicati si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, n. 247/2007, per un importo di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro

per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il risultato della presente relazione tecnica, effigiate ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2003, n. 180, è stato approvato.

[Handwritten signature] ~~POSITIVO~~ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato
[Handwritten signature]

10 DIC. 2012

All'articolo 2, dopo il comma 10:

“10-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'art. 36, può destinare alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

b) all'articolo 48:

1. al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2. al comma 5:

2.1. il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto del comma 6 del presente articolo, la vendita è effettuata a soggetti pubblici o privati.»;

2.2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni non possono essere venduti ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca.»

3. il comma 7 è abrogato;

4. il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;

c) all'articolo 51:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regime fiscale e degli oneri economici»;

2. dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle

opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. Nel caso di vendita di beni immobili ai sensi del comma 5 dell'articolo 48, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.»;

- d) all'articolo 52 comma 7, ultimo periodo, le parole: «sesto e settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto, settimo e ottavo periodo»;
- e) all'articolo 60, comma 3, secondo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «settimo e ottavo periodo»;
- f) all'articolo 110, comma 2:
1. la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;»
 2. la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;»;
- g) all'articolo 111:
1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

 - a) da un prefetto, designato dal Ministro dell'interno, che svolge funzioni di vice direttore dell'Agenzia;
 - b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
 - c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;
 2. al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.»;
- h) all'articolo 113:
1. al comma 2, dopo le parole «apposita convenzione» la parola «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
 2. al comma 3, dopo le parole «apposite convenzioni» la parola «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;
 3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;
- i) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis

(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia).

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

l) all'articolo 117:

1. il comma 2 è soppresso;
2. al comma 3, secondo periodo, le parole «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi 1,2,3 e 6»;

m) all'articolo 118, comma 1:

1. le parole «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 »;
2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

10-ter. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia

coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;

10- quater. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

10-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

10- sexies. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 10-bis a 10 sexies.

10 - septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

10 - octies. La disposizione di cui al comma 10-septies non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.

10-novies. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 10-octies si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 10-sexiesdecies, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 10-septiesdecies.

10-decies. Fuori dei casi di cui al comma 10-octies, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 10-septies anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

10-undecies. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 10- septies anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 10 -septies a 10-noviesdecies. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

- a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
- b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

10-duodecies. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 10-undecies devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito,

ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

10-terdecies. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento.

10-quaterdecies. Decorso dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 10-duodecies., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

10-quinquiesdecies. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 10-quaterdecies è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

10- sexiesdecies. Terminate le operazioni di cui al comma 10-quinquiesdecies, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'art. 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 10-quinquiesdecies. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

10-septiesdecies. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10-octiesdecies. Per i beni di cui al comma 10-septies, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 10-duodecies decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 10-quaterdecies, 10-quinquiesdecies e 10-sexiesdecies, decorso dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

10-noviesdecies. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 10-undecies a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

- a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 10-duodecies e 10-octiesdecies;
- b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);
- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. »

RELAZIONE TECNICA

Dal punto di vista finanziario non determinano nuovi oneri le norme che mirano, attraverso diverse soluzioni, a snellire le procedure di gestione e assegnazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, il comma 10-bis, lettera a) è neutro, dal punto di vista degli impatti di spesa, laddove amplia il novero dei soggetti cui possono essere assegnati i beni mobili sequestrati (tra i quali non rientrano ai fini della norma gli strumenti finanziari). Esso è, anzi, idoneo a produrre possibili risparmi sulle spese di custodia giudiziaria nella parte in cui consente al Giudice di disporre la vendita dei beni a rischio di deperimento o la cui conservazione è eccessivamente dispendiosa ovvero di disporre la distruzione di quelli privi di valore o improduttivi.

Si annota che la complessiva vantaggiosità dell'operazione non è compromessa dalla previsione che prevede la restituzione dei proventi delle vendite, incrementati dagli interessi legali. In questo caso, infatti, le somme da corrispondere sarebbero equivalenti solo al valore reale del cespite ingiustamente appreso.

E', del pari, insuscettibile di determinare nuovi oneri la disposizione recata dal comma 10-bis lettera b) che consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia), da un lato, di vendere ad una più ampia platea di soggetti pubblici e privati gli immobili confiscati, che non è possibile destinare a finalità sociali o istituzionali, dall'altro, di utilizzare per le proprie finalità istituzionali i beni mobili confiscati, anche registrati, ovvero di destinarli a un novero più ampio, rispetto all'attuale, di soggetti pubblici ovvero ad associazioni di volontariato

In tal modo, si mira ad imprimere un'accelerazione al processo di assegnazione di dei cespiti, riducendo il "peso" finanziario, gravante sull'Erario, relativo alla inevitabili spese di custodia e di manutenzione.

Non determina aggravati per il bilancio dello Stato neanche la lettera c) del comma 10-bis, che prevede un regime di esenzione fiscale per i beni immobili sequestrati o confiscati nel periodo in cui essi sono soggetti a sequestro o confisca.

Le minori entrate tributarie sono destinate, infatti, ad essere compensate da un risparmio delle spese gravanti sull'amministrazione giudiziaria o sull'Agenzia. Peraltro, nel caso di revoca della confisca viene prevista una procedura che pone a carico del proprietario il pagamento di tutti i tributi dovuti per il periodo in cui il cespite è stato appreso.

Analoghe considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, per l'esenzione a favore dell'Agenzia dal pagamento dei contributi previsti per la concessione di sanatorie edilizie eventualmente previste dalle norme vigenti. Anche in questo caso, la disposizione consente di recuperare integralmente alle finanze pubbliche il pagamento dei citati contributi in caso di vendita del bene oggetto di sanatoria.

Non è suscettibile di determinare nuovi oneri neanche la lettera h) del comma 10-bis atteso che la facoltà dell'Agenzia di affidare incarichi a società a prevalente capitale pubblico per la liquidazione o la vendita di aziende confiscate potrà essere esercitata nei limiti delle previste dotazioni di bilancio.

Non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica neanche la previsione recata dal comma 10-ter. Si tratta, infatti, di una disposizione volta unicamente a ridefinire le competenze dell'ANBSC che vengono estese anche all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in relazione all'intero spettro dei delitti considerati dall'art. 12-*sexies* del D.L. n. 306/1992 e non soltanto alla cerchia più ristretta dei reati ex art. 51, comma 3-bis. c.p.p., come previsto attualmente.

I commi 10-quater e 10-quinquies, coerentemente con il descritto potenziamento organico, stabiliscono una deroga ai limiti delle assunzioni introdotte dall'articolo 2 del D.L. n. 95/2012 e a riaprire i termini per il personale proveniente da altre Amministrazioni per richiedere il transito nei ruoli dell'Agenzia. Infine, il comma 10-sexies stabilisce che in conseguenza delle modifiche apportate dal presente schema di provvedimento vengano apportate i necessari adeguamenti ai regolamenti, relativi all'ANBSC, emanati ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.

Appare inoltre, idonea a produrre risparmi di spesa la una nuova procedura di liquidazione dei diritti di credito assistiti da garanzie reali sui beni confiscati di cui ai commi da 10-septies a 10-noviesdecies, in virtù della quale l'ammontare complessivo dei pagamenti non può comunque superare il limite del minore importo del 70% dei beni stessi o del ricavato della loro liquidazione.

Tale innovativa procedura consente una liquidazione dei crediti in parola in termini certi e, in definitiva più celeri di quelli attuali, con positive ricadute anche sui tempi della definizione della destinazione finale dei beni.

^^^^^^

Considerazioni di diverso tenore sono a farsi relativamente alla lettera i) del comma 10-bis, che prevede nuovi oneri a carico della finanza pubblica, laddove introduce, nel tessuto del D. Lgs. n. 159 del 2011, il nuovo art. 113-bis.

Con questa novella, viene infatti contemplato un potenziamento delle risorse umane a disposizione dell'Agenzia, con modalità che comunque tendono a limitarne gli impatti di spesa.

Viene, infatti, previsto che la dotazione organica rimanga sugli attuali livelli, stabilendo però che l'Agenzia possa avvalersi di un ulteriore contingente di altre cento unità formato da personale, in comando o distacco che conserva il trattamento fisso, continuativo e accessorio delle Amministrazioni di provenienza.

La norma precisa che le Amministrazioni di provenienza continuano ad erogare ai rispettivi dipendenti il trattamento fisso e continuativo, mentre l'Agenzia provvede, con proprie risorse, a corrispondere il trattamento accessorio.

Complessivamente i nuovi oneri per il suddetto trattamento accessorio sono pari, come dettagliatamente specificato nell'allegata Tabella, a 1,272 milioni di euro, aggiungendosi alle somme già stanziare dall'art. 118 del D. Lgs. n. 159/2011.

La lettera m) del comma 10-bis prevede, quindi, la "copertura" finanziaria per i nuovi impegni di spesa sopra descritti, stabilendo che ad essi si fa fronte, a decorrere dall'anno 2013, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


L' verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 130, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato


soluzione a 30 unità di dotazione organica più cento in posizione di comando ecc. con competenze fisse a carico enti appartenenza ed accessorie, secondo i comparti di appartenenza pagati da ANBSC

PERSONALE	personale in comando o altro provvedimento	numero complessivo personale	Personale civile				Personale comparto sicurezza-difesa								
			STRAORDINARIO TARIFFA LORDA DIURNA CON ONERI RIFLESSI (INPDAP / Stato 24,20 % e IRAP 8,50 %)	TOTALE ORE ANNUALI	Numero personale	SPESA STRAORDINARIO ANNUALE (LORDO STATO)	STRAORDINARIO TARIFFA LORDA DIURNA CON ONERI RIFLESSI (INPDAP / Stato 24,20 % e IRAP 8,50 %)	TOTALE ORE ANNUALI	Numero personale	SPESA STRAORDINARIO ANNUALE (LORDO STATO)					
DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA															
DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA (in questa fascia rientra il Colonnello)	1	2													
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 7	5	8	27,07	2.475	5	66.998,25									
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 6	8	16	25,50	3.960	8	100.980,00									
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 5	10	14	23,89	4.950	10	118.255,50									
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 4 (in questa fascia rientrano il tenente colonnello e il maggiore)	10	14	22,43	4.455	9	99.925,65									
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 3 (in questa fascia rientra il capitano)	4	7	20,42	1.485	3	30.323,70									
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 2	5	7	19,33	2.475	5	47.841,75									
AREA FUNZIONALE TERZA -FASCIA 1 (in questa fascia rientrano il Luogotenente, il Maresciallo aiutante ed il maresciallo capo)	13	14	18,67	3.465	7	64.691,55									
AREA FUNZIONALE SECONDA -FASCIA 6	16	16	19,26	6.160	16	118.641,60									
AREA FUNZIONALE SECONDA -FASCIA 5	6	6	18,73	2.310	6	43.266,30									
AREA FUNZIONALE SECONDA -FASCIA 4	6	6	18,13	2.310	6	41.880,30									
AREA FUNZIONALE SECONDA -FASCIA 3 (in questa fascia rientrano il maresciallo ordinario e il maresciallo)	6	6	17,11	0	0	0,00									
AREA FUNZIONALE SECONDA -FASCIA 2	4	4	16,07	1.540	4	24.747,80									
AREA FUNZIONALE PRIMA -FASCIA 2	5	5	14,99	1.925	5	28.855,75									
TOTALI	100	130		37.510	84	786.408,15									

	dipendenti	media mensile	mesi	totale ore annuali	spesa lordo amministrata	totale spesa
Straordinario	98					903.012,64
FUA	98				2.500,00	245.000,00
buoni pasto	99	15	11	16335	7,55	123.329,25
buoni pasto (colonnello)	1	15	11	165	4,65	767,25
totale spesa dipendenti						1.272.109,14

La tabella è costruita secondo le seguenti ipotesi:

1. la diaria oraria del personale del comparto sicurezza è più elevata del restante personale;
2. la distribuzione del personale del comparto sicurezza è stata effettuata in modo omogeneo sui vari gradi;
3. il computo dei buoni pasto è stato calibrato su 11 mesi e non su 12;
4. il corrispettivo lordo Stato del buono pasto è stato lordizzato per tener conto della quota eccedente la parte esente;
5. il valore del buono pasto per il personale dirigente del comparto sicurezza è di 4,65 euro

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a superare alcune criticità riguardanti il regime di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione, evidenziatesi nel periodo di prima applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "Codice delle leggi antimafia").

Le disposizioni sono volte, in particolare, a snellire le procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati, anche con riguardo alle modalità di soddisfazione degli eventuali creditori assistiti da diritti di garanzia reale, a estendere le competenze dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (nel prosieguo solo: "Agenzia") e a garantire un adeguato potenziamento della dotazione organica della stessa Agenzia che si attesta, ad oggi, su livelli (30 unità) palesatesi, alla prova dei fatti, insufficienti rispetto al quadro esigenziale.

Il comma 10-bis è dedicato alle modifiche normative al Codice delle leggi antimafia.

In particolare la lettera a) modifica l'articolo 40 del Codice, in materia di gestione dei beni sequestrati, introducendo, con l'aggiunta dei commi da *5-bis* a *5-quinquies*, una disciplina dettagliata per i beni mobili sequestrati. Ai fini della presente disposizione non rientrano tra i beni mobili gli strumenti finanziari.

Viene, in particolare, prevista la possibilità di affidare in custodia giudiziale i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, agli organi di polizia, per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (art. 40, comma *5-bis*). La disposizione ricalca, in parte, il contenuto del comma 12 dell'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia, la cui disciplina, per ragioni di ordine sistematico, viene ora ricondotta nell'articolo 40 del Codice.

Con disposizioni di carattere innovativo viene, altresì, prevista la possibilità di vendere i beni sequestrati che non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, con relativo versamento dei proventi al Fondo unico giustizia, ovvero di procedere alla distruzione o demolizione di quelli privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili (art. 40, commi *5-ter* e *5-quater*). Per l'ipotesi in cui il Tribunale non provveda alla confisca, viene prevista la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni (art. 40, comma *5-quinquies*).

La lettera b) interviene sulla norma relativa alla destinazione dei beni confiscati (art. 48 del Codice delle leggi antimafia).

Per quanto concerne i beni immobili, viene allargata la platea dei destinatari della vendita ricomprendendovi tutti i soggetti pubblici o privati. L'attuale disciplina - contenuta nell'articolo 48, comma 5, del Codice delle leggi antimafia - consente, infatti, la vendita unicamente agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.

Al fine di evitare che con la vendita i beni tornino nella disponibilità dei soggetti a cui furono sequestrati, in aggiunta alle già numerose cautele e garanzie previste dal Codice, si introduce anche il divieto di vendita dei beni ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca.

Per i beni mobili confiscati, anche iscritti in pubblici registri, viene, invece, prevista la possibilità dell'utilizzo da parte dell'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero la

possibilità di destinarli ad altri organi dello Stato, enti territoriali o associazioni di volontariato che operano nel sociale.

La lettera c) con la modifica all'art. 51 del Codice delle leggi antimafia, intende superare alcune problematiche legate alla fase dell'amministrazione e della destinazione dei beni immobili prevedendo, durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e comunque fino all'assegnazione o destinazione dei medesimi beni, l'esenzione da imposte, tasse e tributi.

Conseguentemente viene specificato che, in caso di revoca della confisca, le imposte, le tasse e i tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, sono corrisposti dal soggetto cui i beni sono stati restituiti.

Sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva, viene consentito all'Agenzia di richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate. Ne consegue che, nel caso di vendita dei medesimi beni immobili, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.

Le lettere d), e), f) e l) recano disposizioni di coordinamento e transitorie modificando, rispettivamente, gli articoli 52, 60, 110 e 117 del Codice delle leggi antimafia.

Con la lettera h) si interviene, invece, sull'art. 113 del Codice delle leggi antimafia: viene previsto che le convenzioni che l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, può stipulare con altre amministrazioni o enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, possano essere anche onerose.

Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, viene introdotta la possibilità per l'Agenzia di conferire apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata saranno disciplinati da un'apposita convenzione. La previsione ricalca analogo disposizione già contenuta, nell'art. 1, comma 213, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dell'Agenzia del Demanio per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate, competenze ora trasferite all'Agenzia.

Le lettere g) ed i) introducono una serie di disposizioni riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, volte a garantire un adeguato potenziamento della struttura della stessa Agenzia alla luce delle numerose competenze che la legge le affida e che vengono implementate dalle disposizioni contenute nella presente legge.

In primo luogo (lettera g), si interviene significativamente sull'assetto della *governance* dell'Agenzia (articolo 111 del Codice delle leggi antimafia) prevedendo una diversa composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia: ne faranno parte un prefetto, cui sono attribuite le funzioni di vice direttore dell'Organismo, designato dal Ministro dell'Interno, un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia e due esperti di particolare e comprovata professionalità, in possesso di capacità manageriale e di documentata esperienza nei processi gestionali, designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si precisa, inoltre, che la partecipazione alle sedute degli organi non comporta la corresponsione di gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Con l'inserimento dell'art. 113-*bis* nel Codice delle leggi antimafia, viene inoltre previsto (lettera i) che la dotazione organica dell'Agenzia è determinata in 30 unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. L'Agenzia è, tuttavia, autorizzata ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di 100 unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, che assicuri, attraverso una stabile collaborazione, la continuità dell'azione dell'Agenzia.

Al fine di non gravare sul bilancio dello Stato, gli oneri per il trattamento economico per il contingente di personale restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza, limitatamente al

trattamento fisso e continuativo. Sono, pertanto, a carico dell'Agenzia le sole risorse necessarie per la copertura degli oneri relativi alle indennità di risultato e al lavoro straordinario.

In deroga a quanto previsto dall'art. 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'utilizzo in assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, si prevede che la citata Agenzia nazionale possa avvalersi delle assegnazioni temporanee di personale fino al 31 dicembre 2013, per un periodo totale, quindi, di quattro anni dalla sua istituzione.

La lettera m) specifica la copertura finanziaria per l'Agenzia nazionale, individuando gli ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 10-ter amplia le competenze dell'Agenzia a tutti quei titoli di reato per i quali l'ordinamento vigente riconduce la sanzione della confisca, indicati nei primi quattro commi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge n. 306 del 1992, diversi da quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.

Il quadro normativo vigente – articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 letto in combinato disposto con l'art. 110 del Codice delle leggi antimafia – limita, infatti, la competenza dell'Agenzia ai soli beni sequestrati o confiscati in procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. Per gli altri beni, anche se sequestrati o confiscati in procedimenti relativi a delitti ricompresi nei commi da 1 a 4 del citato art. 12-*sexies*, diversi da quelli di cui all'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., è, invece, necessario nominare un amministratore giudiziario con il conseguente permanere delle competenze in materia in capo all'Agenzia del demanio. Ne consegue una duplicazione di competenze che incide sulla funzionalità ed efficienza del procedimento stesso e contrasta con l'esigenza di ricondurre le attività di gestione e destinazione dei beni appresi alla criminalità organizzata ad un unico organismo.

I commi 10-*quater* e 10-*quinquies* recano, rispettivamente, previsioni per il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo e l'esclusione dell'Agenzia dall'applicazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, fino all'emanazione dei provvedimenti di riduzione previsti dalle norme sulla *spending review*.

Al comma 10-*sexies*, considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, è stato adottato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 del Codice delle leggi antimafia, il regolamento sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia, si prevede la possibilità di procedere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento del regolamento stesso alle nuove disposizioni in materia di personale.

I commi da 10-*septies* a 10-*noviesdecies* introducono una disciplina specifica per le azioni esecutive da esperire sui beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina dettata dal Libro I sulle misure di prevenzione del Codice delle leggi antimafia.

Viene specificato che su questi beni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e sono estinti di diritto gli oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni medesimi, a meno che il bene non risulti essere stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero sia costituito da una quota indivisa già pignorata.

Le categorie di creditori, specificate dalla norma, devono, a pena di decadenza, proporre, secondo le modalità dettate dall'articolo 58 del Codice delle leggi antimafia, domanda di ammissione del credito al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca, il

quale, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito, lo ammette al pagamento, dandone comunicazione all'Agenzia.

Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per le domande di ammissione al credito, l'Agenzia provvede ad individuare beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi, versandone il ricavato al Fondo unico giustizia, con gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

L'Agenzia provvede, quindi, a liquidare i crediti, secondo il piano di pagamento redatto dall'Agenzia stessa e nei confronti del quale i creditori concorrenti possono proporre opposizione al Tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia.

2.0.2000

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.";

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma";

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.";

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,

fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.".»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti "l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma".

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "unitamente alla relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma."

6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: "soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti: "e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633".

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)";

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: "di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione dei beni" sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni";

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma";

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: "operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata";

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: "nell'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinto comma";

h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: "dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".

8. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: "dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)".

9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: "dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),".

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".

16. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

17. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Qualità e sicurezza degli organi). - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

21. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;

f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;

h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l) al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

22. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

23. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

31. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

32. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.

33. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

34. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-sexies:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.";

b) all'articolo 23-septies:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis) La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione, da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.";

c) all'articolo 23-octies:

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento."

35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l'inutile decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo termine per provvedere.

36. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 35, viene nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario che provveda in via sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l'attuazione degli interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011.

37. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 36.

38. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante "Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea" non convertite in legge.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;"

IL GOVERNO

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA.

RELAZIONE TECNICA

Il presente articolo risponde alla necessità di adempiere ad obblighi europei scaduti o di imminente scadenza per i quali la Commissione europea ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a numerosi casi di pre-infrazione, nel quadro del sistema EU Pilot, nonché a numerose procedure d'infrazione e, nei casi più gravi, ha assunto la decisione di ricorrere innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per veder accertato l'inadempimento dello Stato italiano e applicate le relative sanzioni.

In linea generale, le disposizioni contenute nell'articolo mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravii finanziari a carico della casse dello Stato.

Si rammenta, al riguardo che, in caso di mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei, le sanzioni si articolano in due voci: una penalità da 10.880,00 a 652.800,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia Europea e una somma forfetaria, pari a 8.854.000,00 euro, che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di Giustizia Europea a norma dell'art. 260 TFUE.

I commi da 1 a 10 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Essi recepiscono quanto indicato nella direttiva 2010/45/UE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

Si modificano in particolare gli articoli 13, 17, 20, 21, 39 e 74 del DPR 633/72 in modo tale da considerare in maniera esplicita, e con maggior dettaglio, la fatturazione elettronica.

Si forniscono le modalità di compilazione delle fatture sia cartacee che elettroniche, le informazioni che tali documenti devono contenere nonché le modalità ed i tempi di conservazione delle fatture stesse.

Inoltre viene inserito un nuovo articolo 21-bis riguardante la fattura semplificata che può essere emessa qualora l'imparto non superi i 100 euro oppure faccia riferimento ad una fattura rettificativa.

Nelle modifiche riportate non si rilevano effetti di gettito in quanto trattasi di norme procedurali e chiarificatorie.

Successivamente si interviene sul decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Le modifiche riportate chiarificano il momento in cui si perfezionano le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni nonché esplicitano la tempistica per la registrazione delle fatture relative a tali operazioni e dei versamenti IVA.

La norma in oggetto allunga di un mese la tempistica per gli adempimenti richiesti andando a compensare l'anticipazione dettata dalla Direttiva (al momento dell'arrivo della fattura non dei beni).

Tale intervento, pertanto, nel complesso non comporterebbe sostanziali effetti in termini di gettito IVA per i soggetti che effettuano acquisti intracomunitari e che non detraggono l'IVA sugli acquisti.

La modifica all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 471/1997 estende l'applicabilità della sanzione per violazioni di obblighi di registrazione e documentazione di operazioni non imponibili ed esenti, anche ad operazioni non soggette ad IVA.

In questo caso si ravvede un possibile aumento delle entrate non fiscali dovuto all'ampliamento delle fattispecie a cui si applica la sanzione.

Le ulteriori modifiche inserite nel decreto legislativo che accoglie la direttiva 2010/45/UE non comportano effetti in quanto aventi carattere di riordino.

I commi da 13 a 15 estendono alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, rispettivamente, il diritto all'indennità di maternità, di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 151 del 2001, ed il diritto al congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico ed il trattamento previdenziale, di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo.

Per entrambe le predette misure, **la copertura finanziaria è ampiamente assicurata**, ai sensi del comma 13 lettera c), dall'estensione del contributo annuo di cui all'art. 82 del citato d.lgs. n. 151 del 2001 – dovuto all'INPS dai lavoratori e dalle lavoratrici autonome – alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne. Infatti, a fronte di un onere annuale di euro 11.000 derivante dalle misure in esame, l'estensione del contributo summenzionato comporta maggiori entrate contributive, stimate per l'anno 2012 in euro 25.500.

Nello specifico, dall'archivio di gestione dei lavoratori in questione, in possesso dell'INPS, è stato desunto un *report* contenente il numero delle lavoratrici in età feconda. Le risultanze della valutazione vengono esposte nel prospetto che segue.

Per la determinazione delle prestazioni e delle coperture figurative sono state, necessariamente, formulate ipotesi – concordate con la Direzione Centrale per le prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, in sede di prima valutazione effettuata nel 2009 – che vengono di seguito esposte:

- numero medio mesi di interdizione anticipata dal lavoro: 1
- numero medio mesi di astensione obbligatoria: 5
- numero medio mesi di congedo parentale: 3
- numero medio mesi di riposi giornalieri (2 ore al giorno): 6

Il calcolo è stato eseguito applicando al numero delle pescatrici autonome in età feconda il tasso di fecondità, relativo all'anno 2009, desunto dall'annuario statistico italiano 2011 dell'ISTAT. Nella tabella seguente è possibile analizzare le variabili che hanno dato luogo al calcolo dell'onere complessivo annuo (11.000 euro) per prestazione riferito a circa 2,47 nascite, e che esplica i suoi effetti in un arco di tempo superiore all'anno.

**Stima dell'onere complessivo per prestazione di maternità
(astensione obbligatoria, congedo parentale e riposi giornalieri)
Generazione nati anno 2009
(Importi in euro)**

Età	Numero donne in età feconda	Retribuzione annua convenzionale pescatori della piccola pesca marittima anno 2011	Tasso di fecondità anno 2009	Importo medio prestazione individuale	Importo totale prestazione correlato al tasso di fecondità	Numero medio figli
22	1	7.620	35,072	4.456	160	0,0351
23	1	7.620	40,724	4.456	180	0,0407
28	1	7.620	82,606	4.456	370	0,0826
29	4	7.620	89,864	4.456	1.600	0,3595
30	2	7.620	95,662	4.456	850	0,1913
31	1	7.620	97,073	4.456	430	0,0971

32	3	7.620	97.770	4.456	1.310	0,2933
33	4	7.620	93.221	4.456	1.660	0,3729
34	1	7.620	88.527	4.456	390	0,0885
35	3	7.620	81.326	4.456	1.090	0,2440
36	2	7.620	71.707	4.456	640	0,1434
37	1	7.620	59.267	4.456	260	0,0593
38	1	7.620	47.490	4.456	210	0,0475
39	7	7.620	36.597	4.456	1.140	0,2562
40	2	7.620	27.057	4.456	240	0,0541
41	2	7.620	18.182	4.456	160	0,0364
42	2	7.620	11.543	4.456	100	0,0231
43	4	7.620	6.393	4.456	110	0,0256
44	2	7.620	3.494	4.456	30	0,0070
45	3	7.620	1.806	4.456	20	0,0054
46	4	7.620	0.894	4.456	20	0,0036
47	7	7.620	0.491	4.456	20	0,0034
48	1	7.620	0.373	4.456	0	0,0004
49	4	7.620	0.202	4.456	0	0,0008
50	4	7.620	0.399	4.456	10	0,0016
Totale	67				11.000	2,4726

Stima entrate contributive per estensione maternità (importi in euro):

Platea assicurati:	3.400
Contributo di maternità 2012:	7,49
Stima entrate contributive 2012 (euro):	25.500

Il comma 16 reca alcune disposizioni, di carattere ordinamentale, che modificano l'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, in materia di congedo parentale.

Dall'attuazione di tali disposizioni **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Le medesime, infatti, si limitano ad introdurre ulteriori modalità di fruizione di tale congedo rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza incrementarne né il periodo di fruizione, né il trattamento economico.

Le Amministrazioni interessate, pertanto, provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 17 e 18 sono finalizzati al recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Lo scopo della direttiva è quello di adottare in tutte le fasi del processo donazione-trapianto, pratiche e procedure in grado di garantire elevati standard di qualità e sicurezza al fine di evitare i rischi di trasmissioni di malattie, anche in considerazione del fatto che gli Stati membri possono scambiare tra loro gli organi umani a beneficio delle migliaia di pazienti in lista di attesa in tutta Europa. In tale ottica risulta necessario fissare norme comuni, per tutte le organizzazioni trapiantologiche europee, in materia di qualità e sicurezza per le fasi di reperimento, trasporto e trapianto.

La direttiva interviene fissando principi organizzativi capaci di garantire alti livelli di qualità e sicurezza affidando grande rilievo alla fissazione e all'implementazione di procedure operative per la formazione degli operatori e la tracciabilità e i sistemi di segnalazione di eventi e reazioni avverse gravi.

Nel nostro Paese, la legge 1 aprile 1999, n. 91, regolamentando le attività di prelievo e trapianto di organi da donatore cadavere, ha previsto un assetto organizzativo costituito dal Centro nazionale trapianti, con funzioni di coordinamento della rete nazionale dei trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, con funzioni consultive a favore del Centro nazionale, dai centri regionali e interregionali per i trapianti e dagli organismi di reperimento, dalle strutture per i trapianti e dai coordinatori ospedalieri. Tali organismi, ognuno per la rispettiva competenza, assolvono già le funzioni e i compiti relativi all'identificazione del donatore, al controllo della volontà dello stesso, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore e al trapianto, attuando già di fatto i principi di qualità e sicurezza espressi dalla Direttiva.

Infatti, le attività descritte sono supportate dal Sistema informativo dei trapianti (SIT), operante nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale e gestito dal Centro nazionale trapianti, al fine di garantire la tracciabilità, la segnalazione e la gestione di eventi e reazioni avverse gravi.

Con la proposta normativa si è inteso ampliare l'ambito di applicazione della legge 91/1999 anche al prelievo e trapianto da donatore vivente, compatibilmente con quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

Pertanto, considerato l'assetto organizzativo esistente, le funzioni già esercitate dal Centro nazionale trapianti sono state ridefinite in coerenza con i disposti della Direttiva ed è stata prevista l'emanazione di uno specifico decreto sulle procedure e misure operative relative alla qualità e sicurezza da adottare in tutte le fasi del processo di donazione e trapianto, al fine di implementare il sistema già in atto in linea con le previsioni della Direttiva.

In definitiva, la proposta normativa non introduce sostanziali elementi di novità nel sistema trapiantologico nazionale ma anticipa, con l'emanazione di un successivo decreto del Ministro della salute, il programma di intervento finalizzato a rimodulare il sistema, uniformandolo a quanto previsto dalla citata norma europea, anche al fine di consentire e facilitare lo scambio di organi tra Paesi dell'Unione europea.

Ciò premesso, l'attuazione delle norme in esame, che, demandano al decreto sopra citato, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, pertanto l'attuazione delle medesime viene assicurata con le risorse strumentali e umane già presenti a disposizione vigente.

Vale la pena di segnalare infatti, che le disposizioni richiamate in tema di organizzazione del sistema trapiantologico comportano iniziative e funzioni in capo alle amministrazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale e alle autorità competenti, deputate al coordinamento e alla sorveglianza sulla qualità e sicurezza del processo di donazione e trapianto, sostenute mediante le risorse specifiche stabilite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91, e le risorse del Fondo sanitario nazionale dedicato alla erogazione del Livelli essenziali di assistenza, **senza quindi introdurre ulteriori nuovi e maggiori oneri.**

I commi da 19 a 25 relativi all'attuazione della direttiva 2010/84/UE sulla farmacovigilanza, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come non comporta nuovi o maggiori oneri il decreto, di natura non regolamentare, che verrà adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo di cui trattasi per le motivazioni di seguito descritte.

In via preliminare, si evidenzia che le Commissioni operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), non sono state considerate dal legislatore come suscettibili di riordino, infatti non risultano incluse tra gli organismi riordinati di cui al d.P.R. 14 maggio 2007, n. 86 recante il riordino degli organismi operanti presso questo Ministero, né tanto meno tra gli organismi prorogati di cui al D.P.C.M. 20 ottobre 2010; coerentemente quindi il legislatore con il decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011 ha previsto all'articolo 17, comma 10 la possibilità di adottare il regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che, per

nell'ambito degli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, sia finalizzato anche *"in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, a... riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,"* e a ridurre le indennità ai componenti delle predette commissioni in modo tale che comunque, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea. Risulta evidente quindi che il legislatore ha potuto adottare la sopra citata disposizione, che peraltro cita gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui alla legge n. 183 del 2010, solo sulla base del carattere di specialità delle disposizioni che regolano l'Agenzia italiana del farmaco. Pertanto, sulla base della specialità di tale disciplina, non può trovare applicazione per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la disposizione di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n.135 del 2012, sulla base del quale *"A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano,"*.

Infatti, il regolamento di riorganizzazione della predetta Agenzia è stato adottato con il decreto Ministeriale 29 marzo 2012, n. 53. Una conferma della correttezza della tesi che riconosce il carattere di specialità alle disposizioni che riguardano l'Agenzia italiana del farmaco si trova nell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n.158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012 che conferma le citate commissioni.

Qui di seguito si propone una analisi delle previsioni del comma 21 diretta a confermare l'assenza di qualsiasi nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica:

- la **lettera a)** concerne gli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione" (PASS) e il relativo rimborso spese. Gli studi cui si fa riferimento sono quegli studi relativi ad un medicinale autorizzato, effettuati allo scopo di individuare, caratterizzare o quantificare un rischio per la sicurezza, confermare il profilo di sicurezza del medicinale o misurare l'efficacia delle misure di gestione del rischio **avviati, gestiti e finanziati** dall'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che contemplano la raccolta di dati sulla sicurezza da pazienti o da professionisti del settore sanitario. In virtù della suddetta definizione del PASS si desume che la ratio della disposizione non è quella di attribuire oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, bensì quella di affermare il principio che all'operatore sanitario che partecipa allo studio non può conseguire, dal titolare dell'AIC, nessun pagamento salvo il mero rimborso delle spese sostenute e la compensazione del tempo impiegato;
- per quanto riguarda la previsione di cui alla **lettera e)** si evidenzia che il Comitato per i medicinali per uso umano e il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza svolgono le proprie funzioni in seno all'**Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)**, agenzia dell'Unione europea per la valutazione dei medicinali istituita nel 1995 per armonizzare il lavoro degli organismi regolatori nazionali in tema di farmaci. Ciò è statuito nel regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e che all'articolo 5 prevede che l'**Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)** è composta, tra l'altro, dal Comitato per Medicinali per Uso Umano (CHMP) e dal Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC);
- con riferimento alla previsione di cui alla **lettera f)** si rappresenta che l'AIFA, quale autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza della produzione dei farmaci, svolge, tra l'altro, accertamenti sulla produzione di

medicinali e sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza da parte delle aziende produttrici di medicinali; in particolare l'AIFA:

- garantisce l'attività ispettiva di Buona Pratica Clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, il follow up delle ispezioni, la promozione di norme e linee guida di Buona Pratica Clinica;
- vigila e controlla le officine di produzione delle Aziende Farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (Good Manufacturing Practice, GMP);
- verifica l'applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze;

- assicura l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Unione Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada;

- assicura l'osservanza delle disposizioni del titolo IX (Farmacovigilanza) del decreto legislativo n.219 del 2006 attraverso l'ispezione dei locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di Farmacovigilanza.

L'AIFA deve assicurare l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello degli altri Stati europei e con paesi terzi che abbiano stipulato con l'UE degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore ispettivo; fondamentali a questo proposito sono i continui contatti con le Autorità regolatorie internazionali che comprendono, a livello europeo, le agenzie degli altri stati membri dell'UE e, soprattutto, l'EMA.

Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo vengono rinnovate periodicamente e possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell'EMA o di altro Stato membro. Dopo ogni ispezione l'AIFA redige, in caso di ispezioni deputate alla sicurezza della produzione dei farmaci, un verbale in cui si riporta se le strutture ispezionate rispettano i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali e, in caso di ispezioni finalizzate alla farmacovigilanza, una relazione in cui si riporta se il titolare di AIC o i terzi incaricati dallo stesso titolare rispettano le disposizioni emanate nel sopra citato titolo IX.

- per quanto riguarda la **lettera j)** concernente la gestione dei fondi di farmacovigilanza si rappresenta che costituisce recepimento del dettato europeo che afferma il principio secondo cui tutte le attività di farmacovigilanza, funzionamento delle reti di comunicazione e sorveglianza del mercato devono essere finanziate da fondi pubblici in base alla normativa vigente al fine di garantire l'indipendenza dell'autorità regolatoria nello svolgimento delle predette attività. La vigente disciplina in materia di finanziamento delle attività dell'AIFA si rinviene nella norma istitutiva dell'agenzia medesima: comma 8 dell' articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 che sancisce che agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA (e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva si fa fronte:

- mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

- mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

- mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca ;

- mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

Ne deriva che, nulla si modifica rispetto alla vigente normativa in merito ai fondi da destinare all'attività di farmacovigilanza. Scopo della previsione è, piuttosto, quello di avvalorare il concetto

che, l'espletamento da parte dell'autorità competente delle attività di farmacovigilanza, in quanto dirette alla salvaguardia della salute pubblica, sia garantito da finanziamenti adeguati anche attraverso l'esercizio del potere di riscuotere tariffe dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

- relativamente al sistema della comunicazioni di cui alla **lettera f)** si rileva che l'AIFA quale agenzia regolatoria e pubblica amministrazione, gestisce, dalla propria istituzione, il Portale web (www.agenziafarmaco.gov.it) allo scopo di favorire le comunicazioni verso i cittadini, gli operatori sanitari e le aziende, e di connotarsi quale principale fonte autorevole di notizie e aggiornamenti in materia farmaceutica, sia per quanto attiene alle attività più strettamente regolatorie sia per la promozione di una nuova cultura sul farmaco. Detto portale viene più volte citato in seno al citato decreto legislativo n. 219 del 2006 con riferimento a vari adempimenti costituirà il mezzo per fornire tempestiva notizia al pubblico del contenuto delle segnalazioni delle sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale;

- infine giova sottolineare che la previsione di cui alla **lettera o)**, concernente gli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari non comporta oneri per la finanza pubblica. Infatti, nonostante tale principio risulti apparentemente introdotto dalla direttiva 2010/84/UE, non si prevede l'istituzione di una nuova figura all'interno delle strutture coinvolte nell'attività di farmacovigilanza, bensì ricalca la previsione attualmente in vigore nella direttiva 2001/83/CE e conseguentemente il responsabile in questione, è già previsto nel vigente dettato dell'articolo 132 del decreto legislativo 219 del 2006 che, nello specifico, statuisce che *"Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura deve avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria locale competente per territorio."*

In relazione alla attività della Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui alla **lettera g)**, si fa presente che L'AIFA, quale autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza della produzione dei farmaci, svolge, tra l'altro, accertamenti sulla produzione di medicinali e sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza da parte delle aziende produttrici di medicinali. In particolare l'AIFA:

- garantisce l'attività ispettiva di Buona Pratica Clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, il follow up delle ispezioni, la promozione di norme e linee guida di Buona Pratica Clinica;
- vigila e controlla le officine di produzione delle Aziende Farmaceutiche per garantire la qualità della produzione dei farmaci e delle materie prime (Good Manufacturing Practice, GMP);
- verifica l'applicazione delle leggi nazionali ed europee riguardanti la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il corretto funzionamento delle procedure di allerta rapido e di gestione delle emergenze;
- assicura l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello dei paesi della Unione Europea e nell'ambito degli accordi di mutuo riconoscimento con il Canada;
- assicura l'osservanza delle disposizioni del titolo IX (Farmacovigilanza) del decreto legislativo n.219 del 2006 attraverso l'ispezione dei locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di AIC relativamente alle attività di Farmacovigilanza.

L'AIFA deve assicurare l'equivalenza del sistema ispettivo italiano con quello degli altri stati europei e con paesi terzi che abbiano stipulato con l'UE degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore ispettivo; fondamentali a questo proposito sono i continui contatti con le Autorità

regolatorie internazionali che comprendono, a livello europeo, le agenzie degli altri stati membri dell'UE e, soprattutto, l'EMA.

Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo vengono rinnovate periodicamente e possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell'EMA o di altro Stato membro. Dopo ogni ispezione, l'AIFA redige, in caso di ispezioni deputate alla sicurezza della produzione dei farmaci, un verbale in cui si riporta se le strutture ispezionate rispettano i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali e, in caso di ispezioni finalizzate alla farmacovigilanza, una relazione in cui si riporta se il titolare di AIC o i terzi incaricati dallo stesso titolare rispettano le disposizioni emanate nel sopra citato titolo IX.

I commi 26 e 27, relativi alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti le attività inerenti la valutazione del rischio e l'emanazione del piano di vaccinazione sono già istituzionale già previste e coperte, rientrando nei compiti specifici del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Regioni e Province autonome.

I commi da 28 a 33 non comportano oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni volte al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi, concessi sotto forma di sgravio in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Il comma 34 riguarda le modalità con le quali il Monte dei Paschi di Siena dovrà rimborsare il "prestito" che potrà essergli concesso dallo Stato italiano. In particolare, essa riguarda il metodo di computo del numero di azioni da corrispondere, da parte del Monte dei Paschi, a titolo di interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati. Le disposizioni della norma **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Modifiche all'articolo 23-sexies, d.l. 95/2012

1) Al fine di consentire l'effettuazione dell'intervento in considerazione della lunga fase di interazione con la Commissione europea il termine per la sottoscrizione inizialmente fissato al 31 dicembre 2012 è prorogato al 1 marzo 2013.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2) In coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 23-decies, commi 3 e 4, che prevede che in caso di incapacità degli utili, gli interessi possa essere corrisposti mediante l'assegnazione di ulteriori Nuovi Strumenti Finanziari o azioni, il nuovo comma 1-bis dispone la relativa autorizzazione alla sottoscrizione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 23-septies, d.l. 95/2012

1) In relazione al riscatto dei cd. Tremonti bonds, si è inteso superare, al fine di maggiore celerità, la previsione del relativo regolamento contrattuale che impone un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di riscatto, consentendo all'Emittente di presentare la relativa comunicazione insieme alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2) L'articolo 23-septies, secondo comma, prevede che ai Tremonti bonds già sottoscritti dal MEF si applichino, in relazione all'esercizio 2012 e fino alla data di riscatto, le stesse condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari (più vantaggiose per il MEF). A fini di migliore coordinamento del testo si è ritenuto opportuno richiamare i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies, che esplicitano il regime del pagamento degli interessi in caso di incapacità degli utili.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3) La disposizione subordina la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari alla assunzione delle deliberazioni relative all'aumento di capitale al servizio della conversione, nonché all'assunzione delle deliberazioni atte a consentire l'assegnazione di azioni ordinarie a titolo di pagamento degli interessi. La deliberazione si considera assunta anche nel caso in cui sia deliberata la delega al eda della facoltà di aumentare il capitale. In tal caso la delega deve essere conferita per il periodo massimo previsto dal codice civile e dalla Seconda Direttiva societaria (5 anni)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 23-otties, d.l. 95/2012

1) La specificazione corrisponde ad una richiesta formulata informalmente dai Servizi della Commissione europea, alla luce del quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

2) La specificazione corrisponde all'esigenza di tenere conto delle previsioni contrattuali normalmente inserite nel regolamento di titoli ibridi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Modifiche all'articolo 23-novies, d.l. 95/2012

1) Al fine della maggiore speditezza della procedura il termine per l'invio della richiesta da parte dell'Emittente, da calcolare rispetto alla data di sottoscrizione, è stato portato da 30 a 15 giorni.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

2-3) Le valutazioni della Banca d'Italia sono meglio ordinate, evitando ridondanze e assicurando un migliore coordinamento del testo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Modifiche all'articolo 23-decies, d.l. 95/2012

1) Il comma 1 è stato modificato per tener conto delle modifiche intervenute agli articoli 2441 e 2443 del codice civile in ordine alle maggioranze assembleari necessarie all'adozione delle delibere di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione. La previsione proposta specifica che la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio avviene in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, in deroga ai criteri previsti dall'articolo 2411 del codice civile. In relazione alla peculiarità della determinazione del prezzo di emissione non è richiesta la relazione di congruità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-3) L'interlocuzione con la Commissione europea ha riguardato in particolare il metodo di computo del numero delle azioni da corrispondere quali interessi sui nuovi strumenti finanziari subordinati, in caso di assenza o incapienza degli utili. La Commissione ha espresso perplessità in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato dell'utilizzo (come previsto dall'articolo 23-decies del d.l. 95/2012) del parametro del patrimonio netto, anziché del valore di mercato delle azioni.

Alla luce del confronto con la Commissione europea e delle valutazioni della Banca d'Italia, è necessario procedere alla modifica dell'articolo 23-decies, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di prevedere che l'emittente corrisponda, per l'ammontare degli interessi da corrispondere eccedenti gli utili distribuibili, azioni valutate al prezzo di mercato. Solo per gli esercizi 2012 e 2013 è consentito all'Emittente corrispondere ulteriori Nuovi Strumenti Finanziari, identici a quelli già sottoscritti. La previsione proposta specifica che la determinazione del prezzo di emissione delle azioni avviene in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, in deroga ai criteri previsti dall'articolo 2411 del codice civile. In relazione alla peculiarità della determinazione del prezzo di emissione non è richiesta la relazione di congruità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Modifiche all'articolo 23-undecies, d.l. 95/2012

1) Al fine della maggiore speditezza della procedura, si indicano termini più brevi per il rilascio del parere da parte della competenti Commissioni parlamentari.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

2) L'articolo 23- *undecies*, comma 1, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicato alla Corte dei Conti, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ferme restando le modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'intervento, si rende necessario introdurre al medesimo articolo 23-*undecies* una previsione che permetta di utilizzare il sistema dell'anticipazione di tesoreria per il loro finanziamento, da regolarizzare in seguito mediante la destinazione del netto ricavo dell'emissione di titoli di Stato, qualora i tempi non siano sufficienti ad espletare tutte le necessarie procedure contabili.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

I commi da 35 a 37 non comportano oneri per la finanza pubblica, atteso che essi prevedono, in funzione di stimolo ed incentivo all'adempimento tempestivo di obblighi facenti capo agli enti territoriali nel settore della gestione dei rifiuti, l'intervento sostitutivo da parte del governo in relazione ad attività che deve essere posta in essere dagli enti anzidetti, competenti in via ordinaria, nell'esercizio delle loro normali attribuzioni nel settore in parola, con le risorse già dai medesimi apprestate e stanziare a tal fine.

Nuovi o maggiori oneri non discendono neanche dall'eventuale di nomina di commissari per l'adozione, in via sostitutiva, degli atti di competenza degli enti inadempienti, atteso che gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, in conformità al notorio orientamento giurisprudenziale sull'attività dei commissari *ad acta*, devono far capo agli enti che hanno dato causa all'inadempimento.

La proposta di cui al comma 39 è volta ad assicurare la puntuale applicazione di quanto previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione 2012/209/AE con la quale è stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2013, gli additivi di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, siano sottoposti agli obblighi di circolazione e controllo previsti dalla direttiva 2008/118/CE. Conseguentemente, occorre procedere ad una modifica del comma 10, dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico accise) al fine di prevedere espressamente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'inclusione dei prodotti soprarietati nel novero dei prodotti energetici cui, nella movimentazione con gli Stati Membri della Comunità europea, sono applicate le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995. La proposta non comporta oneri per l'erario

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



5

2.03000

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

“Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse sopprese di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma "9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) il comma 12 è abrogato

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente";


f) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Conseguentemente

all'articolo 1 sono soppressi i commi 93 e 94.

I RELATORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is written in a cursive style and appears to be 'Reguini'. The second signature is also cursive and appears to be 'De Leo'. The signatures are written over the printed text 'I RELATORI'.

Relazione tecnica IMU

Comma 1

La lett. a), prevedendo il venir meno, per gli anni 2013 e 2014, della riserva statale sul gettito IMU di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, determina effetti finanziari negativi sul saldo netto da finanziare di 8.310 milioni di euro per l'anno 2013 e di 8.310,9 milioni di euro per l'anno 2014, con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Tali effetti, trovano compensazione per 4.482,6 milioni di euro per l'anno 2013 e per 4.483,5 milioni di euro per l'anno 2014 attraverso la previsione di cui alla lett. f) di una riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi gli anni 2013 e 2014, resta dunque da coprire la somma di 3.827,4 milioni di euro.

Con la lett. e) – che prevede la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011 nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012 – si determina un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato di complessivi 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014, con un differenziale rispetto alla necessità di copertura sopra evidenziata (3.827,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) a favore del bilancio statale di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Al fine di garantire comunque al complesso dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna le risorse loro spettanti a legislazione vigente, la lett. c) dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) sia incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Pertanto, l'effetto combinato delle disposizioni recate dalle lettere a), c), e) ed f), risulta neutrale in termini di saldo netto da finanziare.

La lett. b) non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la dotazione dell'istituendo fondo di solidarietà comunale è assicurata da una quota parte del gettito dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 comunque attribuito ai comuni, da stabilirsi con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In altri termini, il fondo di solidarietà comunale rappresenta esclusivamente un

diverso sistema di attribuzione di una quota del gettito IMU comunale di spettanza dei comuni, con finalità di riequilibrio e secondo i criteri di cui alla lett. d).

La lett. b) prevede, altresì, che lo stanziamento iniziale del Fondo di solidarietà è fissato nella misura pari a 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014 e, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Lo stanziamento tiene conto, tra l'altro, per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente della riduzione di 27,7 milioni e di 27,8 milioni per coprire gli oneri a carico del Ministero dell'interno connessi alla gestione delle EX AGES- Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e SSPAL- Scuola Superiore per la formazione dei segretari comunali e del personale degli enti locali. A tali importi occorre aggiungere l'incremento di risorse previsto dalla lett. c). A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato e la differenza tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Pertanto, la disposizione è neutrale dal punto di vista finanziario.

La lett. d) risulta neutrale, atteso che detta i criteri per la formazione ed il riparto del fondo di solidarietà comunale.

La lett. g) consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui alla lett. e). Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trattasi di facoltà che, ove esercitata, risulterebbe comunque neutrale atteso che il conseguente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica sarebbe annullato dall'effetto negativo derivante dai corrispondenti maggiori spazi di spesa per i comuni interessati.

La lett. h), disponendo l'abrogazione e la sospensione degli effetti di talune disposizioni di legge, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige le disposizioni sono neutrali per i livelli di governo interessati, in quanto i relativi rapporti finanziari vengono regolati nell'ambito dell'articolo 27 della legge n.42/2009 e, nelle more, con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.

La lett. i) prevede che gli importi di cui alle lettere a), c), e) ed f) possano essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU 2012. La disposizione risulta neutrale, in quanto le predette modifiche non possono che avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il comma in esame non comporta oneri, in quanto differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000.

Comma 3

Anche alla norma in questione non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che l'erogazione delle risorse ivi prevista a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna avviene a titolo di acconto e nell'ambito dello stanziamento iniziale del fondo di solidarietà comunale, come stabilito al comma 1, lettera b).

Comma 4

Il comma non determina maggiori entrate per il bilancio statale, in quanto indica le modalità per la verifica del gettito IMU 2012 da effettuare entro febbraio 2013.

Comma 5

Anche il comma in esame risulta neutrale per i saldi di finanza pubblica, atteso che consente esclusivamente di applicare le sanzioni che attualmente prendono a riferimento i soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali all'istituendo fondo di solidarietà comunale.

Comma 6

La disposizione ridetermina, per gli anni 2013 e 2014, il contributo a favore dell'IFEL nella misura dello 0,6 per mille della quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni, riferibile agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Attualmente il contributo è pari allo 0,8 per mille del suddetto gettito IMU.

La disposizione è volta a chiarire l'intenzione del legislatore di mantenere sostanzialmente invariato il contributo a favore dell'IFEL rispetto a quello vigente, alla luce delle modifiche in materia di attribuzione del gettito IMU tra Erario e Comuni per gli anni 2013 e 2014.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari

Relazione tecnica TARES

La proposta emendativa recata dal comma 7 modifica la disciplina della TARES, che sarà introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo:

- alla lett. a), il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, contenuto nell'attuale testo del comma 1 dell'art. 14;
- alla lett. b), la commisurazione della tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P. R. 27 aprile 1999, n. 158. È stata disposta, in tal modo, l'applicazione a regime dei criteri del citato D.P.R. n. 158 e, di conseguenza, è prevista l'abrogazione del comma 12 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. La lett. b) introduce, inoltre, significative novità in materia di determinazione della superficie tassabile. Infatti, la norma rinvia l'applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, ad un momento successivo, ossia quando sarà effettuato - nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto - l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica interna ed esterna di ciascun comune. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o TIA 2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;
- alla lett. e), che nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, al fine di favorire il predetto allineamento dei dati;
- alla lett. f), la riformulazione del comma 35 dell'art. 14. In particolare, è prevista una deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del n. 1997, in forza della quale i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Per il 2013, inoltre, la norma stabilisce che fino alla determinazione delle tariffe l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurato all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in

base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che trattasi di una necessaria proroga in attesa dell'allineamento tra i dati catastali e la toponomastica e la numerazione civica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

TB

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

14 DIC. 2012

6

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 3.4 al DDL n. 3584**3.4****I RELATORI**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

1-ter. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

1-*quater*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

Relazione tecnica
Em. 3.4

Comma 1-bis - Prevede la possibilità di istituire ove necessario una o più contabilità speciali, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei giochi, la regolarità del pagamento delle vincite, la corretta imputazione ai capitoli di entrata della quota erariale e non erariale delle entrate dei giochi versate dai numerosi concessionari. Alla contabilità speciale affluiranno le somme versate dai concessionari dei vari giochi nonché gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, per il successivo riversamento allo specifico capitolo di entrata ai sensi delle normative di settore dei giochi stessi. In concreto, questa modalità di gestione delle spese sarà attivata per quei giochi le cui caratteristiche di gestione richiedono che sia garantita la celerità, nel rispetto delle regole contabili pubbliche, dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Comma 1-ter - Viene fissato il termine di 90 giorni dall'incorporazione per la deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, attraverso la fissazione di un congruo lasso di tempo per la deliberazione dello stesso, al fine di garantire la corretta chiusura della contabilità e della gestione. Per l'A.A.M.S. resta in vigore la procedura che prevede la parifica del bilancio da parte della Corte dei conti e la sua approvazione da parte del Parlamento della Repubblica, nonché tutte le norme attinenti ai controlli previsti dal D.lgs 123/2011. Inoltre, viene previsto che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione dell'A.A.M.S. e dell'Agenzia delle dogane, decorrono dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012, con riferimento alla naturale scadenza dell'esercizio finanziario, la neutralità finanziaria dell'operazione di incorporazione e la neutralità dei saldi di finanza pubblica che altrimenti potrebbero subire effetti negativi derivanti da una interruzione del flusso delle entrate derivanti dal settore dei giochi.

Comma 1-quater - Vengono abrogate le norme che istituiscono il Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestito dalla soppressa A.A.M.S., e quelle che destinano, a tale Fondo, una quota degli incassi di ciascuna lotteria nonché una quota derivante dalle scommesse a totalizzatore sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli che dovranno essere gestite dalla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il termine indicato per l'entrata in vigore delle disposizioni normative recate dal comma 2 è indispensabile per garantire l'operatività delle disposizioni contenute nei commi medesimi che, se entrassero in vigore successivamente alla scadenza dell'anno 2012, sarebbero inefficaci.

Dalle presenti disposizioni non derivano, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
11 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Amato

7

3. 2000

A.S. 3584

All'articolo 3, dopo il comma 39, è inserito il seguente:

"39-bis. Al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente; "1. 1. Con l'eccezione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti non commerciali di cui al successivo articolo 17, l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili non distribuiti, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3, e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.";

2). al comma 2, alinea, le parole: "A tal fine è", sono sostituite dalle seguenti: "E' comunque", e la parola: "anche" è soppressa;


3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Una quota, non superiore al 50%, dell'utile netto di esercizio conseguito dall'impresa sociale può essere distribuita agli enti di cui al successivo articolo 4, comma 3, eventualmente presenti nel capitale sociale e proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione allo stesso, fermi restando, con riferimento a detti enti, i limiti e i divieti previsti nel medesimo articolo 4 e in altra parte del presente decreto.";

b) all'articolo 5, la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento."."

I RELATORI



Incentivo alla partecipazione al capitale delle imprese sociali

Relazione Tecnica

Le modifiche intervengono in materia di impresa sociale al fine di incentivare la partecipazione al capitale di rischio delle imprese sociali da parte delle imprese lucrative (così come definite dallo stesso D.Lgs. 155/06). In particolare, è previsto che alle imprese lucrative sia possibile distribuire una quota ridotta (il 50%) dell'utile netto d'esercizio conseguito dall'impresa sociale.

È inoltre eliminato il divieto assoluto dello scopo di lucro previsto per le imprese sociali.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

13 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



8

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 3.3000 al DDL n. 3584

3.3000 (testo 2)

Il Governo

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla

data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-quinquies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies.";

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025."

23-ter. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-quater. Nei sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."."

Tabella FTT derivati OTC

(valori in euro per controparte)

Derivato	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,025	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100

Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



683
3

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III


Roma, 04 DIC. 2012

Prot. Nr 108652
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE
e, p. c.: All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Disegno di legge A.S. 3584 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)". Emendamento 3.3000 del Governo. Aggiornamento relazione tecnica .

Si restituisce verificata positivamente la relazione tecnica afferente all'emendamento in oggetto, aggiornata sulla base della nuova versione della tabella prevista al comma 15.

 Il Ragioniere Generale dello Stato
Conte

Relazione tecnica

Em. 3.3000

Articolo 3, commi 14-17- (Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie)

La proposta normativa in esame modifica le disposizioni, contenute nei commi 14-17 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, in materia di imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare, le principali differenze rispetto alla norma originaria risultano essere le seguenti:

- relativamente alle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi (comma 14), oggetto della tassazione è il trasferimento della proprietà e non la compravendita, con esenzione dei trasferimenti per successione e donazione. L'imposta è applicata sul valore della transazione, ovvero sul saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto (esenzione delle c.d. *operazioni intraday*);
- l'aliquota viene elevata dall'attuale 0,05% allo 0,2% per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, con riduzione alla metà (0,1%) per i trasferimenti che avvengono su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. Per il solo anno 2013 le aliquote indicate sono aumentate rispettivamente a 0,22% e 0,12%. L'imposta è dovuta dal solo soggetto a favore del quale avviene il trasferimento;
- vengono inoltre esentati i trasferimenti di proprietà di azioni (negoziati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione), emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro;
- risultano oggetto di tassazione solo i *derivati su equity* e gli altri strumenti su equity indicati dal comma 15, con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti;
- l'imposta (per gli strumenti di cui al comma 15), dovuta da ciascuna delle controparti, è determinata in misura fissa secondo la tipologia di operazione e la classe di valore nozionale, con riduzione a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione;
- viene inoltre disposto che, nel caso in cui le operazioni di cui al comma 15 prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta di cui al comma 14, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi;
- è inoltre previsto che l'imposta, sia per il comma 14 che per il comma 15, sia dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dello Stato di residenza delle parti contraenti con estensione, quindi, della tassazione anche alle transazioni tra soggetti non residenti, purché riguardino strumenti emessi da soggetti residenti;
- sono inoltre disposte (comma 16) esenzioni dall'applicazione dell'imposta di cui ai commi 14 e 15, a favore delle operazioni svolte nell'attività di supporto agli scambi (*market making*), delle forme pensionistiche obbligatorie e complementari e delle operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo;
- è introdotta, inoltre, (comma 16-bis) una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity. Tale imposta

si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati, superiori ad una soglia che sarà determinata con apposito decreto ministeriale, non inferiore al 60% degli ordini trasmessi;

- vengono esplicitate le modalità di versamento dell'imposta (commi 16 e 16-quater) mentre la decorrenza è fissata al 1° marzo 2013 per l'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza sulle medesime azioni e strumenti partecipativi, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri strumenti di cui al comma 15 e sulle negoziazioni ad alta frequenza sui medesimi strumenti finanziari.
- viene definito che l'imposta non è deducibile dall'Ires, dall'Irpef e dall'IRAP.

Relativamente alla valutazione degli effetti finanziari si evidenzia che la base dati utilizzata per la stima della norma originaria è stata necessariamente integrata con dati e informazioni assunte dalle principali istituzioni del settore al fine di valutare le nuove disposizioni introdotte.

Per quanto riguarda le transazioni di azioni, nella relazione tecnica iniziale, sulla base dei dati (anno 2011) riguardanti le principali piattaforme regolamentate, era stato stimato un volume annuo imponibile di transazioni di circa 639 miliardi di euro, al netto delle operazioni del mercato primario e di quelle riguardanti titoli non italiani.

Tale importo viene ora ridotto a circa 446,9 miliardi di euro per tenere conto sia delle esenzioni disposte dall'emendamento in esame, sia (prudenzialmente) di una possibile riduzione del volume di transazioni.

A tal proposito si stima che le modifiche introdotte in tema di tassazione delle transazioni estere e l'esenzione per *market maker* e *operazioni intraday* (ovvero le operazioni con maggior grado di sensibilità all'introduzione dell'imposta) costituiscano comunque fattori di riduzione del rischio di delocalizzazione delle operazioni assoggettate all'imposta, rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica originaria.

Per quanto riguarda l'attività di *market making* svolta su mercati regolamentati, sulla base di dati forniti dagli operatori del settore si stima che il 25% del volume di tali transazioni (111,7 miliardi di euro) possa avere un *market maker* nella veste di una delle due controparti.

Ai fini del gettito occorre però considerare che solo le transazioni in cui il *market maker* figura come acquirente saranno esenti. Ipotizzando che le transazioni dei *market maker* siano equamente distribuite tra acquisti e vendite e applicando l'aliquota dello 0,1% si stima (per le transazioni concluse in mercati regolamentati) un gettito annuo di 391 milioni di euro: $((446,9 \times \text{mld} \times 25\% \times 50\%) \times 0,1\%) + (446,9 \text{ mld} \times 75\% \times 0,1\%)$.

Per quanto riguarda le negoziazioni fuori dai mercati regolamentati, tenendo conto degli elementi informativi forniti, si stima un ammontare annuo imponibile di transazioni *over the counter* sui titoli azionari italiani, al netto delle eventuali esenzioni, di circa 416 miliardi di euro, di cui circa l'85% all'estero. Tale importo viene ulteriormente diminuito a circa 357 miliardi di euro per tener conto, prudenzialmente, di una riduzione del volume di transazioni imponibili.

A tale importo vanno però aggiunti i dati tratti dall'archivio del registro riguardanti compravendite azionarie pari a 27,2 miliardi di euro.

La base imponibile per le transazioni OTC risulta quindi di circa 385 miliardi di euro, con un gettito di 770 milioni di euro applicando un'aliquota dello 0,2%. Nel complesso, il gettito su

base annua derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 14 risulta quantificato in 1.161 milioni di euro.

Per il primo anno considerate le aliquote, pari rispettivamente a 0,12% per transazioni su mercati regolamentati e 0,22% per trasferimenti OTC, e la decorrenza dell'applicazione dell'imposta dal 1 marzo 2013, si stima un gettito annuo di 987,2 milioni di euro – si è considerato anche che il gettito relativo alle operazioni del mese di dicembre sarà versato nell'anno successivo.

Nel complesso, il gettito stimato derivante dall'imposta di cui al comma 14 risulta il seguente:

Gettito comma 14	2013	2014	2015
Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi	987,2	1.173,9	1.161,0

Tabella in milioni di euro

Relativamente al comma 15, dai dati di Borsa Italiana per l'anno 2011 si evince un ammontare annuo di transazioni di borsa relative a derivati su equity di circa 8,2 milioni. Sulla base di un campione di transazioni su mercati regolamentati, sono stati valutati gli effetti in termini di gettito derivanti dall'applicazione dell'imposta fissa tenendo conto del valore nozionale e della tipologia di operazione: si stima, quindi, un gettito annuo di circa 4,9 milioni, considerando anche la riduzione a 1/5 dell'imposta.

Valutando anche l'esenzione prevista per i *market maker*, il gettito annuo viene ulteriormente ridotto a 3,7 milioni di euro: si è stimato che sui derivati su equity l'operatività dei *market maker* possa riguardare il 50% delle transazioni per le quali l'imposta sarà di fatto pagata dalla sola controparte del *market maker*.

Per l'anno 2013, considerata la decorrenza dal 1 luglio 2013 e i termini di versamento dell'imposta, il gettito risulta pari a 1,5 milioni di euro.

Relativamente alle operazioni concluse *over the counter*, pur in assenza di dati puntuali ma sulla base delle informazioni assunte presso gli operatori del settore, si stima un gettito su base annua di circa 36,7 milioni di euro, considerando l'applicazione di tariffe aumentate di 5 volte quelle applicabili alle operazioni concluse nei mercati regolamentati e valori nozionali per singola transazione maggiormente significativi. Tale gettito risulta diminuito a 15,3 milioni per il primo anno di applicazione dell'imposta, data la decorrenza dal 1 luglio 2013.

Complessivamente quindi si stima che l'applicazione dell'imposta fissa sulle transazioni dei derivati su equity comporti un gettito annuo di 40,4 milioni di euro, ridotto a 16,8 milioni per il primo anno.

Infine, il comma 16-bis determina l'applicazione di un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi. L'imposta sarà applicata sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superano una soglia da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. In merito, si ascrivono effetti finanziari positivi nell'ordine di circa 0,5 milioni di euro annui (0,4 milioni per il 2013).

Di seguito, il riepilogo degli effetti finanziari conseguenti ai commi 14-17:

Imposta sulle transazioni	2013	2014	2015
Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi	987,2	1.173,9	1.161,0
Imposta su derivati equity	16,8	40,4	40,4
Imposta su negoziazioni ad alta frequenza	0,4	0,5	0,5
Totale	1.004,4	1.214,8	1.201,9

Tabella in milioni di euro

Rispetto alla stima degli effetti relativi alla disposizione originaria (**1.088 milioni di euro annui a decorrere dal 2013**) si rilevano le seguenti differenze in termini di gettito:

	2013	2014	2015 e ss.
Differenza rispetto a norma originaria	-83,6	+126,8	+113,9

Tabella in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-bis (Limite commisurato alle riserve tecniche con decalage dal 2,5% all'1,25% con passi dello 0,1% (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2013)

La disposizione prevede un tetto all'ammontare complessivo di credito commisurato all'ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all'1,25% con decalage di 0,1% annuo (ultimo anno 0,15%).

Ai fini della stima sono stati elaborati, per ogni singolo contribuente, tutti i dati dei versamenti F24 (codici tributo 1681-1682-6780) del periodo 2002 – 2012, ricostruendo il flusso dei versamenti dell'imposta e delle compensazioni al 2012. La proposta prevede un limite, commisurato all'ammontare delle riserve tecniche soggette all'imposta calcolata allo 0,5 di competenza 2012 e allo 0,45 di competenza dal 2013, pari al 2,5% il primo anno fino all'1,25% con passi dello 0,1% l'anno (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2014. Sulla base dell'imposta pagata nel 2012 è stato calcolato il tetto nei diversi anni, l'imposta teorica pagata nel 2013 competenza 2012 (imposta 2012 / 0,35% X 0,5%) e le imposte teoriche pagate dal 2014 (imposta 2012 / 0,35% X 0,45%); per quanto riguarda le compensazioni, a partire dal 2013 sono state incrementate del 10% annuo per effetto delle somme scomutate dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Sulla base delle elaborazioni effettuate si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	0	-137	-52	-120

in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-ter (Imprese assicurative - Tassazione delle polizze vita aziendali "storiche")

La disposizione prevede due interventi coordinati nei confronti delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996:

- **Pregresso:** poiché tali polizze hanno generalmente una durata tendenzialmente illimitata (50 anni prorogabili), nei loro confronti non è mai scattata la tassazione (al 12,5%, fino a dicembre 2011), prevista alla scadenza: pertanto si prevede l'assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012, secondo quanto previsto al tempo. La ritenuta per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell'importo complessivo ad anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica;
- a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore.

In base ai dati di fonte ANIA a dicembre 2011, relativi ad un campione di imprese assicurative, l'importo di premi versati su tali polizze risulta pari a circa 746 milioni di euro, con un importo complessivo di riserve matematiche relative di circa 1,672 miliardi di euro ed un montante imponibile per quasi 927 milioni di euro.

Poiché tale campione, sulla base del peso relativo delle riserve matematiche complessive iscritte in bilancio, rappresenta circa il 52% del mondo delle imprese assicurative (circa 36,2 miliardi di euro rispetto ad un totale di circa 69,6 miliardi di euro) ne deriva una stima di imponibile 2011 di circa 1,78 miliardi di euro: per il 2012 la stima, assumendo un andamento lineare di crescita nei 15 anni dal 1996 al 2011, è di circa $1,78 / 15 \times 16 = 1,9$ miliardi di euro.

L'imposta dovuta sul pregresso, con una aliquota del 12,5%, è pari a 238 milioni di euro, da versarsi in cinque rate. Per quanto riguarda l'imponibile maturato dal 2013, la stima è pari a 119 milioni di euro annui; il recupero di gettito IRES, al 23%, è pari pertanto a 27,4 milioni di euro. Ai fini IRAP tale maturato concorre alla formazione della base imponibile solo nei confronti delle banche, indicate dalla associazione in circa il 50% delle imprese sottoscrittrici: il gettito annuo è pertanto pari a $119 \times 50\% \times 5,2\% = 3,1$ milioni di euro.

Pertanto, si indicano di seguito gli effetti finanziari, considerando un acconto IRES del 100% per le imprese bancarie e del 75% per le altre; ai fini IRAP l'acconto è del 100%:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imposta sul pregresso	142,8	23,8	23,8	23,8	23,8	0
IRES	0	51,3	27,4	27,4	27,4	27,4
IRAP	0	6,2	3,1	3,1	3,1	3,1
T O T A L E	142,8	81,3	54,3	54,3	54,3	30,5

in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-quater (Introduzione limite imposta di bollo a 4.500 solo sulle Persone Non Fisiche)

La disposizione prevede che dal 2013 venga introdotta una soglia all'imposta di bollo a 4.500 euro solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La modifica si inserisce nelle disposizioni già attuate in sede di Decreto Legge 201/2011.

Applicando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica la provvedimento originario si stimano gli effetti di seguito riportati.

	2013	2014	2015
Gettito	-36,6	-20,5	-20,5

in milioni di euro

In particolare, si evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell'ammontare complessivo (fonte: Banca d'Italia). Ai fini della stima è stato considerato che la distribuzione all'interno dei possessori di conti deposito titoli segua la distribuzione della ricchezza posseduta.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



14 DIC. 2012

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari co.15
(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)									
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000		
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15		
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100		
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure										
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure										
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure										
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200		
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati										